



## COMUNE DI MONTEPULCIANO Provincia di Siena

### DECRETO DEL SINDACO N.28 DEL 14/09/2020

#### OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA ED IN ASSENZA DEL SEGRETARIO

**PREMESSO** che il D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, cosiddetto «*Semplifica Italia*», recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo con il quale il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di "modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione";

**VISTI**, in particolare, gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e 13, comma 01, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della L.241/90, introducendo tra l'altro, i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, che espressamente recitano:

*9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

*9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.*

*9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.*

*9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.*

**RILEVATO** che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012;

**CONSIDERATO** che:

- l'articolo 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;
- le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

**DATO** atto che con decreto sindacale n. 95 del 06.09.2019 è stato individuato il Segretario Comunale quale soggetto cui attribuire il potere sostitutivo nel caso di inerzia da parte dei dirigenti e dei funzionari incaricati di concludere i procedimenti amministrativi e quindi di mancata o tardiva emanazione di un provvedimento amministrativo;

**CHE** in forza del medesimo decreto lo stesso segretario comunale in quanto Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è in prima istanza il responsabile dell'accesso civico;

**RITENUTO** opportuno, per garantire la continuità amministrativa nei casi di assenza, impedimento ovvero d'inerzia del Segretario titolare, individuare il vice segretario quale funzionario a cui rivolgersi in caso d'inerzia sia nell'ambito del procedimento amministrativo che nei casi di accesso civico ovvero nel Responsabile di Area competente che detiene i documenti/informazioni per i quali è stata prodotta istanza nei casi in cui per assenza, impedimento ovvero inerzia contemporaneo sia del Segretario che del Vice Segretario facente funzioni vicarie ;

**EVIDENZIATO** che:

- in tutti i provvedimenti adottati su istanza di parte, ove non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento, deve essere indicato, oltre al termine di legge o di regolamento, quello effettivamente impiegato per il rilascio del provvedimento stesso;
- nella comunicazione di avvio del procedimento sia indicato il nome, l'ufficio, il numero telefonico, posta elettronica certificata ed ogni altro elemento utile all'individuazione del "funzionario anti-ritardo";
- le indicazioni relative al funzionario sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

**D e c r e t a**

1. di individuare nella figura del Vice Segretario Comunale, in caso di assenza, impedimento ovvero d'inerzia del Segretario titolare , a cui rivolgersi in caso d'inerzia sia nell'ambito del procedimento amministrativo che nei casi di accesso civico ovvero nel Responsabile di Area competente che detiene i documenti/informazioni per i quali è stata prodotta istanza nei casi in cui per assenza, impedimento ovvero inerzia contemporaneo sia del Segretario che del Vice Segretario facente funzioni vicarie;

2. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Montepulciano, 14.09.2020

**IL SINDACO**  
**Michele Angiolini**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*